



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

Visto l'art. 21 della L. n.183/2010, che ha novellato l'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, al comma 4 prevede che "le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri":

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2019 ;

Vista la delibera del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del 8 febbraio 2021 con la quale sono state approvate all'unanimità le modifiche al vigente Regolamento sul suo funzionamento ;

Vista la delibera del 25 febbraio 2021 n. 185/2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato parere favorevole proponendo alcune modifiche al "Regolamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Università di Palermo"

Vista la delibera del 5 marzo con l'allegata delibera con la quale il CUG ha approvato all'unanimità dei presenti, il suddetto Regolamento nel testo che di seguito si riporta recependo le modifiche proposte dal CdA dell'art. 6 e del comma 5 dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 8 e l'inserimento dell'art. 9, motivando il mancato recepimento delle ulteriori proposte di modifica;

DECRETA

di emanare il

Regolamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Università degli Studi di Palermo

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Palermo di seguito denominato "CUG".

Art. 2 - Designazione delle/dei componenti

1. Il CUG è un organo paritetico, costituito da uno stesso numero di componenti, effettivi e supplenti, di parte sindacale e di parte pubblica. La composizione complessiva del CUG deve assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. Ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001, designa una/un componente effettivo e una/un componente supplente del CUG di Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG.
3. Le/I rappresentanti dell'amministrazione sono designate/i dal Rettore, previa acquisizione dei curricula delle/degli aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo, diretta a valutare il possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.
4. La/il Presidente è scelta/o e designata/o dall'amministrazione tra i componenti del CUG.
5. Nel caso in cui, nel corso del mandato, una/un componente cessa/i dall'incarico per una qualunque causa è sostituita/o da altra/o componente, designata/o secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la durata del mandato della/del componente dimissionaria/o.
6. Le/I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Art. 3 - Attribuzioni

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica, assegnati dalla normativa vigente, e opera in collaborazione con la/il Consigliera/e di Fiducia e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il CUG collabora nelle materie di propria competenza con il Nucleo di Valutazione di Ateneo per le sue funzioni di l'Organo Indipendente di Valutazione.
3. Nell'ambito della funzione propositiva, il CUG predispose il Piano triennale di Azioni Positive (PAP), che deve essere adottato dall'Amministrazione e volto a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'Ateneo.
4. Nell'ambito della funzione consultiva, il CUG, al fine di svolgere un'azione di prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione, è chiamato a formulare pareri sui progetti di riorganizzazione dell'amministrazione, sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa, sugli interventi di conciliazione, nonché sui criteri di valutazione del personale.
5. Sempre nell'ambito della funzione consultiva, partecipa, senza diritto di voto, attraverso la/il Presidente o una/un sua/o componente da questa/i delegata/o, alle sedute delle Commissioni istruttorie del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, su invito degli Organi di Governo, e alle sedute di contrattazione decentrata, su invito del Presidente della delegazione di parte pubblica, ove si discutano temi di sua competenza.
6. Nell'ambito dei compiti di verifica, il CUG deve presentare annualmente (entro il 30 marzo), al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di valutazione e al Direttore Generale, una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, contenente una apposita sezione sull'attuazione del Piano triennale di azioni positive. La relazione annuale conterrà anche il monitoraggio degli incarichi conferiti al personale dirigenziale e non dirigenziale, delle indennità e posizioni organizzative, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne.
7. Il Consiglio di Amministrazione determina le risorse economiche, umane e strumentali necessarie per finanziare l'attività del CUG nonché i programmi di azioni positive.

Art. 4 – La/Il Presidente

1. La/Il Presidente è la/il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività.
2. La/Il Presidente:
 - convoca le sedute del CUG;
 - predispose l'ordine del giorno delle sedute;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - cura la stesura della proposta di PAP e della relazione annuale di cui al precedente articolo 3;
 - nomina la/il vicepresidente, che è scelta/o tra le/i componenti di matrice diversa rispetto alla/al Presidente e rappresenta il CUG, in caso di assenza o impedimento della/del Presidente;
 - assicura che l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture dell'Ateneo;
 - ammette alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti ritenuti "esperti" per le materie in discussione;
 - dispone la costituzione di specifici gruppi di lavoro con l'eventuale partecipazione anche di componenti supplenti;
 - propone, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico delle/dei componenti nei casi di assenze non giustificate, effettuate per tre volte consecutive.
3. La/Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.

Art. 5 – Compiti delle/dei componenti

1. I componenti del CUG:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- partecipano alle riunioni: le/i componenti effettive/i impossibilitate/i a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione scritta alla/al Presidente, per il tramite dell'ufficio di supporto tecnico - organizzativo, ed alla/al propria/o supplente;
 - partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti;
 - segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g.
2. La partecipazione alle adunanze e alle altre attività del CUG, sentita/o la/il Presidente, viene considerato svolgimento dell'orario di servizio.
 3. L'Amministrazione tiene conto dell'attività svolta dalle/dai componenti all'interno del CUG, ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

Art. 6 – Sede e struttura di supporto - tecnico organizzativo

1. L'Ateneo assegna al CUG una sede per lo svolgimento delle sue attività e una struttura di supporto per il suo funzionamento.
2. L'ufficio di supporto tecnico - organizzativo, in particolare:
 - effettua tramite mail le convocazioni agli incontri del Comitato, trasmettendo il materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno;
 - cura la verbalizzazione delle riunioni;
 - cura le attività conseguenti alle deliberazioni del CUG;
 - provvede alla conservazione degli atti del CUG- (verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione);
 - cura, secondo le indicazioni del Comitato, l'aggiornamento costante della apposita pagina del portale di Ateneo dedicata alle attività del CUG.

Art. 7 – Funzionamento

1. Il CUG si riunisce ogni volta che la/il Presidente, o almeno un terzo dei componenti, lo ritengano opportuno e, comunque, almeno ogni tre mesi.
2. In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG può essere convocata su iniziativa della/del Presidente con preavviso di 48 ore.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno delle/dei componenti.
4. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di Segretaria/o verbalizzante sono svolte da una/un funzionaria/o, assegnato alla struttura di supporto, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Il verbale è firmato dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o che ne trasmette una copia a tutte/i le/i componenti;
6. Possono essere invitate/i alle riunioni del Comitato in qualità di uditori/tori, senza diritto di voto, due rappresentanti delle/degli studentesse/studenti, designati dal Consiglio degli studenti tra i componenti dell'organo, nel rispetto della parità di genere.
7. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni, nominati dalla/dal Presidente ed incaricati di approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare anche le/i componenti supplenti.

Art. 8 – Rapporti con l'Amministrazione

1. Per assolvere i propri fini istituzionali il Comitato Unico di Garanzia instaura con l'Amministrazione una fattiva collaborazione, assicurando l'informazione costante circa le iniziative poste in essere.
2. L'Amministrazione fornisce al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.
3. Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
4. I costi di gestione e funzionamento del CUG, nonché quelli relativi alla realizzazione dei progetti proposti dal CUG e autorizzati dall' Amministrazione, sono a carico dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5. L'Amministrazione consulta il CUG per la formulazione di pareri nelle materie di competenza. Il CUG fa pervenire il parere richiesto entro 15 giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 9 – Informazione

1. L'Amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornato dallo stesso.

Art. 10 – Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa approvazione di due terzi dei componenti effettivi del Comitato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI